



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 36-BIS D.P.R. N. 600 DEL 1973

NON IMPONE L'OBLIGO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5351

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN
GENERE (NOZIONE)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN
GENERE - Iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973
- Obbligo del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, della legge
n. 212/2000 - Presupposti - Incertezza su aspetti rilevanti della
dichiarazione – Necessità.

Massima

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della legge n.
212/2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i
casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-*bis*
del d.P.R. n. 600/1973 ma soltanto qualora sussistano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre
necessariamente nei casi di liquidazione "cartolare" che si basa sul
mero controllo documentale di dati direttamente riportati in
dichiarazione dal contribuente.

Rif. normativi

Art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000

Art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973,

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 9463 del 2017 (CONF.)

Cass. n. 27562 del 2018 (CONF.)

Anno pubbl.

2025